



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso – Trinità d'Agultu - ATCP, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, nonché dai signori e società: Monika Gunster, Carla Canevello, Luciana Sacchi, Davide Mancino, Andrea Negro, La Boa Srl, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante in carica, Silvana Sergia Gatta Castel, Paolo Silvio Fornero, Rossella Tamagnone, Paolo Faure Ragani, Flavio Rosso, Silvana Gandola, Piero Rizzi, Alfredo Sacchi, Pierpaolo Bisio, Carla Mosso, Giovanni Zambardi, Antonietta Allemanno, Maria Ebe Ugolotti, Giovanni Melpignano, Simona Manuela Melpignano, Franco Riccardo Littmann, Maria Vittoria Caterina Sancio, Margaret Ennis, Carla Galliani, Renata Cazzetta, Silvana Gandellini, Serafino Praderi, Mauro Baldanzi, Laura Mocchi, Roberto Ciovati, Giorgia Rosa Picoco, Luca Petrocchi, Giorgio Campagnoli, Vincenzo Cirillo, Luisella Lucarelli, Rocco De Nuntis, Maria Antonietta Sanna, Franco Marcucci, Carla Giordani, Remo

Barbato, Neri Accornero, Maria Angela Ragghianti, Nadia Nesti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Occhiena, Fabio Cannizzaro, Giuseppe Larosa e Carlo Tack, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Provincia Olbia Tempio, in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giuseppe Cosseddu ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Serra e Alessandra Camba, dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;

Provincia di Sassari; Agenzia Regionale del Distretto Idrogeografico, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comunità del Territorio di "Costa Paradiso", in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Demartis ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Merella, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Antonio Maria Mela e Serv.is. S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con l'atto introduttivo del gravame:

- del provvedimento 12 settembre 2012, prot. n. 8593, ricevuto in data 17 settembre 2012, con cui il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha rigettato la richiesta

avanzata dai ricorrenti di acquisizione e gestione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Costa Paradiso;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale; nonché per l'accertamento

dell'obbligo/dovere del comune di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate,

nonché per la condanna

ai sensi dell'articolo 34 del codice del processo amministrativo, del comune ad adempiere agli obblighi ad esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove necessario, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli articoli 3 e 4 della convenzione di lottizzazione 1 agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Costa Paradiso Società Coop. a.r.l.;

con i primi motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2013:

- della determinazione 25 ottobre 2012, n. 762 della Provincia di Olbia-Tempio, avente ad oggetto "Autorizzazione provvisoria alla Comunità di costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)";

con i secondi motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2015:

- della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 12 settembre 2014 n. 35/9;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;

- del provvedimento del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola - Area urbanistica edilizia privata SUAP demanio 5 novembre 2014, protocollo n. 10653;

con i terzi motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2015:

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola 21 gennaio 2015 n. 5, avente ad oggetto "piano di lottizzazione costa paradiso - direttive al responsabile dell'area urbanistica per predisposizione

cronoprogramma lavori e piano operativo per l'esecuzione dell'intervento di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente";

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale; con i quarti motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2016:

- della determinazione 22 dicembre 2015 n. 580 dell'Amministrazione straordinaria ex provincia Olbia Tempio, avente ad oggetto "Autorizzazione provvisoria alla Comunità di Costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)";

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;

- degli atti e provvedimenti adottati dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con cui è stato affidato a terzi l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto fognario,

e per la dichiarazione di inefficacia

del contratto di appalto di cui si fa menzione nell'autorizzazione provvisoria impugnata;

con i quinti motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2020:

della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 22 ottobre 2019, n. 42/40, avente ad oggetto "Progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente.

Localizzazione: Trinità d'Agultu (SS). Proponente: Comunità del territorio di Costa Paradiso. Proroga dell'efficacia temporale della Delib. G.R. n. 35/9 del 12.9.2014.";

nonché di ogni altro atto comunque presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola; Provincia Olbia Tempio; Regione Sardegna; Comunità del Territorio di Costa

Paradiso; Antonio Maria Mela e Serv.Is. S.r.l.;

Visto l'atto di rinuncia agli atti del giudizio della Comunità del Territorio di "Costa Paradiso", depositato in data 11 luglio 2013;

Visto l'atto di riassunzione del ricorso depositato in data 12 settembre 2013;

Viste le ordinanze collegiali del TAR Sardegna, II sezione, n. 382 del 05 giugno 2017, n. 81 del 4/2/2019 e n. 254 del 4/5/2020;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Relativamente ai quinti motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2020, deve ordinarsi alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti già destinatari del precedente ordine di integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza collegiale n. 382 del 5 giugno 2017 e cioè nei confronti sia di tutti i soggetti originari lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti), sia di tutti i soggetti che attualmente sono comunque proprietari di aree e residenze ricadenti nella lottizzazione, non ancora raggiunti da valida notifica (elenco nominativo già in possesso dei ricorrenti).

Vista l'istanza di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, con la quale si chiede l'autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami da espletarsi "in via telematica e, precisamente, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione regionale resistente", ritiene il Collegio - in ragione dell'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica - di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai soggetti in questione, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale sia dell'Amministrazione regionale resistente, sia di tutte le altre Amministrazioni che hanno adottato gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale sia dell'Amministrazione regionale resistente, sia di tutte le altre Amministrazioni che hanno adottato gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti, dal quale risulti:

A1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A2) il nominativo dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;

A3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

A4) l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

A6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A7) il testo integrale dei quinti motivi aggiunti;

B) In ordine alle prescritte modalità, le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia dell'atto dei quinti motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale dei quinti motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno

della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei quinti motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

dovranno, inoltre, curare che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Per l'ulteriore trattazione del ricorso viene fissata la pubblica udienza del 26 maggio 2021.

Nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe, dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 26 maggio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Marco Lensi

IL SEGRETARIO